

Sentenza n. 157/2022

Giudizio di conto - conto giudiziale - economo - gestione - annualità - conto presentato per una parte dell'esercizio - non consente l'esame del conto - non consente il discarico - non è rappresentativo della gestione - improcedibilità.

La presentazione di un conto annuale relativo ad una parte dell'esercizio di gestione non consente in alcun modo né il discarico dell'agente contabile né un esame reale del conto, afferendo ad una gestione temporalmente limitata ad un trimestre e, dunque, inidoneo a rappresentare in termini effettivi il conto economale dell'anno di riferimento, con conseguente improcedibilità del conto.

Giudizio di conto - conto giudiziale - gestione - responsabilità contabile - da titolarità della gestione - momento - redazione del verbale di consegna -

Successione tra agenti contabili nel corso della gestione - omessa resa delle consegne e/o mancata redazione del relativo verbale - confusione di gestione - rispondono entrambi i contabili - solidarietà passiva - qualora non sia individuabile il momento preciso dell'evento dannoso - inscindibilità di cause -

Successione tra agenti contabili nel corso della gestione - passaggio di consegne dal precedente al nuovo contabile - momento al quale va determinata la posizione di carico e scarico dell'agente contabile subentrante e di quello cessante

Art. 181 R.D. n. 827/1924

L'agente contabile risponde della gestione da quando ne diviene titolare, e questo accade con la redazione del "verbale di consegna".

In ipotesi di successione tra agenti contabili nel corso della gestione, nel caso di omessa resa delle consegne e/o della mancata redazione del relativo verbale (quando non sia possibile calcolare il momento preciso dell'evento dannoso) rispondono comunque entrambi i contabili (cessante e subentrante), con la logica conseguenza che la "confusione di gestione" comporta sul piano processuale inscindibilità di cause, e sul piano sostanziale la "solidarietà passiva" tra gli agenti contabili obbligati a risarcire il danno.

Ove fosse ravvisabile una successione di gestione dal precedente al nuovo contabile, il passaggio di gestione costituisce il momento fondamentale in relazione al quale va determinata la posizione di carico e scarico dell'agente contabile subentrante e di quello cessante (cfr. art.181 R.D.n.827/1924).

Giudizio di conto - conto giudiziale - agente contabile - responsabilità contabile - successione tra agenti contabili nel corso della gestione - ammanchi - al giorno finale della gestione - qualora sia individuabile il tempo della commissione dell'illecito e ricada nel periodo di gestione propria del contabile - scambio di consegne - presupposto - costituzione nuovo rapporto contabile.

In ipotesi di successione tra agenti contabili, ciascun contabile risponde, di regola, degli ammanchi nel giorno finale della sua gestione, ove degli stessi sia dato precisare il tempo in cui sono stati commessi e ricadano nel periodo della gestione stessa, atteso che il regolare scambio di consegne rappresenta il presupposto della costituzione del nuovo rapporto contabile.

Giudizio di conto - conto giudiziale - agenti contabili - passaggio di gestione - garanzie - ricognizione della gestione - in contraddittorio - consegnatario cessante - consegnatario subentrante - in mancanza - con l'Amministrazione - ricognizione - possibilità giuridica di determinare il carico e la responsabilità dei contabili.

Art. 182 R.D. n. 827/1924

In tema di passaggio di gestione, attesa l'importanza che assume in ordine alla responsabilità dell'agente contabile cessante e di quello subentrante, la normativa contabile impronta un sistema di garanzie, stabilendo che la ricognizione dei beni costituenti oggetto della gestione avvenga in contraddittorio con il consegnatario cessante e quello subentrante o, in mancanza con la stessa Amministrazione, posto che solo da tale ricognizione deriva la possibilità giuridica di determinare i limiti e l'entità del carico iniziale e, quindi, l'eventuale responsabilità dei contabili (cfr. art.182 del R.D. n.827/1924).

Giudizio di conto - conto giudiziale - agenti contabili - passaggio di consegne - non provato - confusione di gestioni contabili - obbligo di deposito del conto per l'intero anno - conto presentato solo per una parte di gestione - improcedibile.

In assenza di indicazioni e prova dell'esistenza di un agente contabile cessante e di un formale passaggio di consegne resta ferma l'avvenuta confusione e l'obbligo di deposito del conto di gestione dell'agente per l'intero anno, cui consegue l'improcedibilità del conto rappresentante solo una parte della gestione.

Giudizio di conto - conto giudiziale - rappresentativo della gestione - giacenze di cassa - iniziali - finali - da rappresentarsi nel conto.

Eventuali giacenze di cassa iniziali (e finali) sono profili della gestione che possono e debbono trovare rappresentazione nel conto, proprio in relazione alla necessaria idoneità dello stesso a dare compiuta rappresentazione della gestione.

Giudizio di conto - conto giudiziale - giustiziabilità - esame della gestione - risultati dell'attività gestoria verificabili in ogni momento - nella sua interezza.

La "giustiziabilità" del conto in tanto è possibile, in quanto l'esame dei risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento verificabili dall'esame del conto reso e sottoposto a giudizio

e ciò necessita, senza eccezione alcuna, che il conto possa essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza frammentazioni o esclusioni di sorta.